



# COMUNE DI LASCARI

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### AREA AFFARI GENERALI PERSONALE

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA-FINANZIARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.**

#### **Art. 1 - Finalità**

Il Comune di Lascari, con delibera di G.M. n° 108 del 09.12.2021, esecutiva a sensi di legge, al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da Covid-19, in continuità e ad integrazione di quanto già attuato dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dal Comune stesso, ha stabilito di sostenere le attività economiche attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti/lavoratori autonomi che hanno sede operativa/unità locale sul territorio comunale e che sono stati colpiti dalla contrazione dell'attività.

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale per il presente bando è pari a complessivi € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative. I contributi sono erogati ai sensi dell'art. 54 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 77/2020 e s.m.i., recante "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali".

#### **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti**

I soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:

▪ **requisiti per le IMPRESE:**

- a) avere sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Lascari (nel caso di commercio su area pubblica si richiede la sede legale nel Comune di Lascari);
- b) appartenere alla categoria delle microimprese come definite dall'art. 1, comma 3, dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, cioè avere meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
- c) risultare attivi alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente, esercitando l'attività corrispondente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale;
- d) risultare in regola con il DURC attestante la regolarità contributiva, fermo restando l'applicazione dell'art. 31 della L. 9 agosto 2013, n. 98

▪ **requisiti per i PROFESSIONISTI / LAVORATORI AUTONOMI:**

- e) risultare attivi alla data di richiesta del contributo ed essere in possesso di Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
- f) non essere lavoratori dipendenti o pensionati;
- g) avere sede operativa nel territorio del Comune di Lascari;
- h) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i) liberi professionisti regolarmente iscritti nel proprio albo professionale;
- j) liberi professionisti per i quali ai fini dell'esercizio dell'attività non è prevista l'iscrizione in un corrispondente Albo Professionale, purché titolari di Partita Iva ed iscritti alla gestione separata I.N.P.S.;

▪ **requisiti COMUNI:**

- k) avere subito una riduzione nell'anno 2020 del fatturato annuale **pari o superiore al 20%** (ventipercento) rispetto al fatturato annuale dell'anno 2019, con riferimento all'attività esercitata nel Comune di Lascari in caso di sedi locali;
- l) non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero che il legale rappresentante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- m) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- n) il legale rappresentante o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010, n. 59;
- o) essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa (IMU, TASI, TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità, COSAP) alla data del 31/12/2019, fatti salvi coloro che, successivamente alla data del 31/12/2019 ed entro e non oltre il termine finale di presentazione dell'istanza di contributo come stabilito dal bando, abbiano provveduto a regolarizzare, anche mediante rateizzazione autorizzata e non decaduta, la propria posizione debitoria con gli uffici comunali o altri incaricati alla riscossione delle suddette entrate; Qualora la verifica inerente la regolarità con il pagamento dei tributi locali al 31.12.2019 (IMU, TARI, COSAP, ecc.) producesse esito negativo, il contributo erogato dovrà essere trattenuto a compensazione dei tributi insoluti. Nel caso in cui il soggetto avente diritto risultasse adempiente per i tributi al 31.12.2019, ma insolvente in riferimento all'annualità del 2020, è facoltà dello stesso richiedere la compensazione a copertura dei tributi locali dovuti;
- p) non essere destinatario di sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Lascari, divenute esecutive, per le quali non si è proceduto al loro pagamento integrale alla data di presentazione della domanda (fatti salvi coloro che abbiano in essere una rateizzazione autorizzata dal Comune e non decaduta);
- q) di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del

citato D.Lgs. (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice delle leggi antimafia);

- r) di rispettare la normativa in materia di *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in 3 anni (regolamento U.E. n. 1407/2013).

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza del contributo.

La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla graduatoria, oltre alle sanzioni di legge previste per le dichiarazioni false e mendaci.

Le aziende che svolgono attività identificate da un unico codice Ateco e che hanno nel territorio comunale più di una unità locale o sede produttiva possono essere assegnatarie di un unico contributo.

Ciascuna ditta (impresa/professionista/lavoratore autonomo) potrà presentare esclusivamente una sola domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Nel caso di subentro, in attività già in essere, avvenuto nel corso dell'anno 2019 o dell'anno 2020 potrà presentare la domanda esclusivamente il soggetto che è subentrato (e non il cedente). In questo caso, l'inizio attività si considera coincidente con la data del subentro.

Le risorse stanziare dall'Amministrazione Comunale saranno assegnate, nei limiti della disponibilità dei fondi, sulla base di una graduatoria (elenco).

Si specifica che:

- i professionisti/lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e le imprese che si sono iscritte in C.C.I.A.A. con data di apertura dell'attività nel corso del 2019, la verifica del suddetto calo di fatturato, pari o maggiore al 20% (ventipercento), verrà effettuata sul fatturato medio delle due annualità 2019 e 2020 (per ciascun anno il fatturato medio dovrà essere calcolato come valore medio – media aritmetica semplice) rispetto al periodo di riferimento. Ad es.: professione/impresa attiva dal 01/08/2019: "fatturato medio 2019" è uguale al totale del fatturato 2019 diviso 5 (mesi di attività 2019), da confrontare con il "fatturato medio 2020" che è uguale al totale del fatturato 2020 diviso 12 (mesi di attività anno 2020). Nel caso di avvio attività nel 2019, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15, mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi;

- i professionisti/lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e le imprese che si sono iscritte in C.C.I.A.A. con data di apertura dell'attività nel corso del 2020 saranno ristorati solo ed esclusivamente con un contributo fissato nell'importo massimo di **€300,00** (euro trecento/00).

### **Art. 3 – Esclusioni**

Sono escluse dall'erogazione del contributo in argomento le microimprese che esercitano, anche se in misura non prevalente (accessoria), le seguenti attività:

- di commercio su aree pubbliche, i cui operatori non hanno la sede legale sul territorio del Comune di Lascari;

- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;

- i Circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte le società senza scopo di lucro.

Sono escluse, altresì, dall'erogazione del contributo in argomento le microimprese che esercitano attività svolte esclusivamente con commercio elettronico.

#### **Art. 4 - Entità del contributo**

L'ammontare del contributo per singolo beneficiario, assegnato in un'unica soluzione a fondo perduto, è fissato nell'importo massimo di **€1.500,00** (euro millecinquecento/00), fatta salva l'ipotesi dei professionisti/lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e le imprese che si sono iscritte in C.C.I.A.A. nell'anno 2020, per le quali il contributo loro spettante è solo ed esclusivamente fissato nell'importo massimo di **€300,00** (euro trecento/00).

Il plafond stanziato dal Comune sarà ripartito tra tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità previste dal presente bando e che siano stati ritenuti idonei, fermo restando l'importo massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per singola attività economica.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, si richiama quanto previsto dall'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020 il quale dispone che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

#### **art. 5 Valutazione della domanda e graduatoria**

Ad ogni domanda ritenuta idonea ai sensi degli artt. 2,3,4, del presente bando e sulla base della documentazione fornita, vengono riconosciuti **10 punti**, a cui vengono sommati punti aggiuntivi secondo i seguenti criteri:

- b) impresa che ha sottoscritto un regolare contratto di locazione per svolgere la sua attività **Punti +5**
- c) Impresa che occupa personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato, con esclusione dei contratti di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, voucher) **Punti +5**

#### **Art. 6 Erogazione del contributo**

L'erogazione del Contributo avviene in base alla graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse stanziate. La percentuale riconosciuta, sulla base del contributo massimo di **€ 1.500,00** per singola attività economica, è correlata al punteggio ottenuto di seguito riportato:

<b>PUNTEGGIO TOTALIZZATO</b>	<b>PERCENTUALE RICONOSCIUTA</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO MASSIMO</b>
10	60%	€ 900,00
15	80%	€ 1.200,00
20	100%	€ 1.500,00

*Esempio:* l'attività economica che nell'anno 2020 ha registrato una riduzione del fatturato annuale pari al 30% rispetto al fatturato annuale dell'anno 2019, con un lavoratore dipendente a tempo indeterminato e che non ha sottoscritto nessun contratto di locazione, concorrerà a ricevere un contributo massimo di €1.200,00.

#### **Art. 7 - Modalità di richiesta e liquidazione**

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa al Comune di Lascari e presentata esclusivamente, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo e la compilazione del modello di cui all' "**Allegato 1-Modello di domanda di contributo**" al presente bando, scaricabile in formato pdf sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.lascari.pa.it](http://www.comune.lascari.pa.it) e corredata dalla documentazione richiesta.

La domanda di contributo dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 20.12.2021, tramite:

- consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Lascari (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00);

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [comune@pec.lascari.gov.it](mailto:comune@pec.lascari.gov.it) indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "**Bando anno 2021 per l'assegnazione di contributi alle attività economiche per emergenza Covid-19**" (la trasmissione da parte del mittente dovrà essere effettuata con PEC).

La domanda di contributo dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta interessata, a pena di esclusione. La firma potrà essere apposta in formato digitale, oppure in modo autografo (in questo ultimo caso dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici non dipendenti dall'Amministrazione stessa.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale la ditta elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Le imprese ed i professionisti/lavoratori autonomi che presentano istanza di contributo dovranno dichiarare di aver preso visione del bando e delle clausole in esso contenute e di accettarle integralmente.

Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune o, nel caso venga presentata a mano, la data di protocollazione dell'istanza. Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto non verranno ammesse.

#### **Art. 8 - Attività istruttoria, di controllo e di liquidazione**

Il Comune di Lascari si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione nella misura minima del 10% delle domande ammesse a contributo, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle ditte richiedenti il contributo in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'art. 264 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella Legge n. 77/2020 e s.m.i..

Sarà facoltà dell'Ufficio competente richiedere alla ditta le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la decadenza della domanda di contributo.

Concluse le verifiche sulla presenza dei requisiti richiesti di tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista all'art. 7 del presente bando, l'Ufficio competente procederà alla formazione dell'elenco/graduatoria delle imprese ammesse a contributo. Su tale elenco saranno indicate:

- le domande accolte positivamente con indicazione dei beneficiari assegnatari del contributo, identificati con il numero di protocollo assegnato in fase di presentazione della domanda;
- le domande respinte per mancanza dei requisiti previsti dal presente bando.

La graduatoria così formata sarà pubblicata nelle pagine del sito dedicate al presente bando in forma provvisoria, al fine di presentare eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi alla sua pubblicazione. All'esito dell'esame delle osservazioni, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. L'assegnazione del contributo verrà comunicato singolarmente a tutti i beneficiari. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dal Comune.

Dell'esito finale dell'istruttoria delle domande pervenute e della formazione dell'elenco dei beneficiari verrà data comunicazione alla singola ditta. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti Bancari o presso Poste Italiane, ed intestati al professionista/lavoratore autonomo o all'impresa che ha presentato domanda di contributo. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate, libretti postali, per cassa, ecc.).

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare successivi controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del contributo. Il contributo è comunque concesso e liquidato sotto clausola risolutiva nei casi in cui dovessero emergere cause ostative di qualunque genere.

#### **Art. 9 - Obblighi dei soggetti beneficiari del contributo**

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento finale di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio competente del Comune;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, dei requisiti richiesti dal bando in argomento;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

#### **Art. 10 - Revoca del contributo**

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 8, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario;

- decadenza dell'eventuale rateizzazione autorizzata per le entrate indicate ai punti o) ed p) dell'art. 2 del presente bando, per mancato pagamento delle rate previste.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dal Comune di Lascari dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

#### **Art. 11 - Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679**

Il Comune di Lascari, con sede in P.zza A. Moro n. 6 - C.F./P. 00549740827, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016, informa gli interessati che i dati personali raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per contributi ad imprese e professionisti/lavoratori autonomi colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.

Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Lascari espressamente nominati come responsabili del trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza.

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Lascari ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. U.E. 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile del trattamento dei dati relativi al presente bando è il Responsabile dell'Area Affari Generali - Personale

Il Responsabile per la protezione dati (D.P.O.) del Comune di Lascari è il Dr. Giampiero Guzzio

## **Art. 12 - Disposizioni finali**

L'Amministrazione Comunale di Lascari si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese eventuali richieste di rimborso (tra cui le spese vive).

La presente misura e gli aiuti individuali erogati sulla base del presente provvedimento saranno registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi della Legge 29 luglio 2015, n. 115 e del Decreto del 31 maggio 2017, n. 115.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, si informa che:

- il responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Personale;
- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Personale;
- qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta l'U.R.P. n. tel.: 0921 605970

Il presente bando e la specifica modulistica per presentare le domande di contributo sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune <https://www.comune.lascari.pa.it>

Lascari 10 Dicembre 2021

Il Responsabile dell'Area  
Affari Generali e Personale  
Carmela Santacolomba